



# DIRITTO DEL LAVORO

---

Corso di laurea in ECONOMIA e COMMERCIO

ANNO ACCADEMICO 2021/2022

Materiali didattici  
**Prof. Francesco Bacchini**  
**aggiornato a cura di A. D'Amore**

---

Il lavoro subordinato. Le operazioni giurisprudenziali di qualificazione del rapporto di lavoro subordinato. Il lavoro autonomo. Il lavoro coordinato e continuativo. Le collaborazioni organizzate dal committente. Il lavoro gratuito, familiare e di volontariato.

# LE TIPOLOGIE DI LAVORO

- SUBORDINATO art. 2094 c.c.
- AUTONOMO art. 2222 c.c. – art. 2229 – art. 409 c.p.c.  
– L. n. 81/2017

# IL LAVORO SUBORDINATO

Art. 2094 c.c. – Prestatore di lavoro subordinato

*«E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore»*

## ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE

- obbligazione di mezzi = obbligazione avente per oggetto la collaborazione nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale
- etero-organizzazione e etero-direzione = sottoposizione al potere organizzativo e direttivo = alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore
- previsione di una retribuzione

# LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI DI LAVORO SUBORDINATO

- **COMUNE** a durata indeterminata (ad orario pieno o full-time) (art. 1 D.lgs. n. 81/2015)
- **FLESSIBILE** a) a tempo parziale o part-time (artt. 4-12 D.lgs. n. 81/2015); b) a tempo determinato (artt. 19-29 D.lgs. n. 81/2015); c) intermittente a chiamata (art. 13-18 D.lgs. n. 81/2015)
- **A CAUSA MISTA** apprendistato (artt. 41-47 D.lgs. n. 81/2015)

# INDICI DELLA SUBORDINAZIONE

Ogni attività umana economicamente rilevante può essere svolta in regime di subordinazione o di autonomia.

Dottrina e giurisprudenza hanno formulato degli indici in base ai quali la fattispecie concreta, viene ricondotta all'uno o all'altro tipo normativo.

## INDICI GENERALI

- obbligazione di mezzi o di risultato;
- assenza/presenza del rischio economico organizzativo;
- dichiarazione di volontà dei contraenti (*nomen iuris* scelto dalle parti);
- tipo di interesse sotteso all'utilizzo della prestazione lavorativa;
- assoggettamento o meno al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
- modalità spaziali e temporali della prestazione (luogo e orario);
- carattere (prevalentemente ma non esclusivamente) personale della prestazione;
- prestazione continuativa oppure istantanea o periodica della prestazione.

## INDICI SUSSIDIARI

- versamento dei contributi previdenziali;
- pagamento periodico del retribuzione / corrispettivo;
- utilizzo di mezzi e strumenti di lavoro del datore di lavoro o propri.

Per individuare una fattispecie di lavoro subordinato devono coesistere più indici pratici: trattasi, comunque, di un giudizio di approssimazione che necessita di opportuni bilanciamenti.

# IL LAVORO AUTONOMO

Art. 2222 c.c. – Contratto d’opera

*«Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo ...»*

## ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE

- obbligazione di risultato = il compimento di un’opera o di un servizio;
- utilizzazione di lavoro prevalentemente (ma non esclusivamente) proprio
- assenza di vincolo di subordinazione = non c’è assoggettamento al potere organizzativo e direttivo del committente;
- previsione di un corrispettivo

# LE TIPOLOGIE DI AUTONOMO

senza vincolo di subordinazione

- CONTRATTO D'OPERA art. 2222 c.c.
- CONTRATTO D'OPERA PROFESSIONALE art. 2229 c.c.
- LAVORO PARASUBORDINATO art. 409 c.p.c. – art. 2 D.lgs. n. 81/2015



# LA TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO

L. 22 maggio 2017, n. 81 «*Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*» - Capo I, Artt. 1-17 «*Tutela del lavoro autonomo*»

## AMBITO DI APPLICAZIONE

- Si applica ai rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo III del Libro V del Codice Civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'art. 2222 c.c. (art. 1655 c.c.)
- Sono esclusi dall'ambito di applicazione gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 c.c.

## AMBITI DI TUTELA

- Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali
- Clausole e condotte abusive
- Apporti originali e invenzioni del lavoratore
- Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL
- Disposizioni fiscali e sociali
- Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente
- Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati
- Indennità di maternità
- Tutela della gravidanza, malattia e infortunio

# IL LAVORO PARASUBORDINATO

## Art. 409 c.p.c.

Le tutele processuali previste per il lavoro subordinato sono estese anche a:

- Rapporti di agenzia (art. 1742 c.c.)
- Rapporti di rappresentanza commerciale (art. 2209 c.c.)
- Altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato \* (art. 409, punto 3, c.c.).
  - ❖ Rapporti che, pur rientrando nella tipologia del lavoro autonomo, per la prevalente personalità dell'opera prestata in modo continuativo e coordinato, si presume siano caratterizzati da una situazione di debolezza socioeconomica del prestatore di lavoro, simile a quella del lavoratore subordinato.

## ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA FATTISPECIE

- continuità: l'adempimento della prestazione di lavoro soddisfa un interesse durevole della controparte
- coordinamento: stabile collegamento funzionale della prestazione con l'organizzazione di lavoro del committente
- prevalenza (ma non esclusività) di lavoro personale

\* «*La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa*» (periodo aggiunto all'articolo 409, numero 3) c.p.c., dopo le parole: «anche se non a carattere subordinato», dall'art. 15, comma 1, lett. a), l. n. 81/2017).

# LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

## Art. 2, comma 1, D.lgs. n. 81/2015

si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato se le collaborazioni sono (dal 01.01.2016):

- esclusivamente personali;
- continuative;
- etero-organizzate = organizzate dal committente anche (ma non solo) con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Questa disciplina si applica anche qualora «le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali» (periodo aggiunto dal D.L. n. 101/2019 entrato in vigore il 05/09/2019 in corso di conversione).

Questa disciplina non si applica (comma 2) nel caso di:

- discipline specifiche regolate dai CCNL per esigenze produttive ed organizzative;
- professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e partecipanti a collegi e commissioni;
- fini istituzionali in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.
- collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato);
- collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74 (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico).

Possibilità di certificare presso le commissioni di cui all'art. 76 D.lgs. n. 276/2003 l'assenza dei requisiti di personalità, continuità ed organizzazione dei rapporti stipulati (comma 3).

# IL LAVORO GRATUITO

Lavoro reso senza previsione di corrispettivo «*affectionis vel benevolentiae causa*» ossia «*per motivo di affetto e benevolenza*».

## LAVORO FAMILIARE

Lavoro prestato nell'ambito di una impresa gestita da familiari.

# VOLONTARIATO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

D.lgs n. 117/2017 (Titolo III)

- art. 17, comma 2: «Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà»
- art. 17, comma 3: «L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario»
- art. 17, comma 5: «La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria».